SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 19 aprile 2018** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 29 marzo 2018.

Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate. (18A02745) . . . . *Pag.* 1

Ministero della salute

DECRETO 14 marzo 2018.

Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (18A02800) . . . *Pag.* 5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 gennaio 2018.

Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro. (18A02737). . . . *Pag.* 9

DECRETO 22 marzo 2018.

Modifiche da apportare al «Modulo TFR 2» concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto» allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005. (18A02738) . . *Pag.* 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Equa cooperativa sociale», in Ortona e nomina del commissario liquidatore. (18A02716). . . . . . *Pag.* 16

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Commercianti società cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Coop. Comm. s.c.r.l.) in liquidazione», in Montecatini Terme e nomina del commissario liquidatore. (18A02721). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 26 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperconsulting società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione», in Roma. (18A02722) . . . *Pag.* 18

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Latteria sociale Alpina soc. coop. r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», in Villadossola. (18A02717) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agronatura - società cooperativa agricola», in Scorrano e nomina del commissario liquidatore. (18A02718) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Beourguest», in Gallipoli e nomina del commissario liquidatore. (18A02719). *Pag.* 20

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.I. Società cooperativa Autotrasporti Italia a responsabilità limitata», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore. (18A02720) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Italiana Stand società cooperativa», in Napoli. (18A02723) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Team Pegaso società cooperativa sociale», in Venosa. (18A02725) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 4 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cotau società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (18A02724). . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 13 aprile 2018.

Utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale. (18A02880) . . . . *Pag.* 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione piano stralcio «Cultura a Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera D) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 100/2017). (18A02740). . . . . *Pag.* 25

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Sisma Abruzzo 2009 - Presa d'atto dell'utilizzo delle risorse assegnate all'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2011, n. 3979, di cui alla delibera CIPE n. 93 del 2013. (Delibera n. 111/2017). (18A02739) . . . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemadol» (18A02726) . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biochetasi» (18A02727) . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintrom» (18A02728) . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra» (18A02729). . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraxim» (18A02730). . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Celebrex» e «Celecoxib Pfizer». (18A02731) . . . . *Pag.* 30
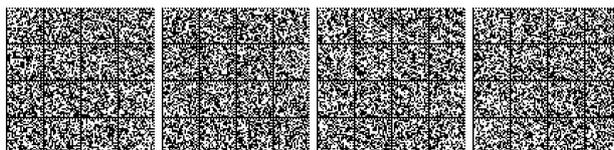
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferoxamina Noridem» (18A02732) . . . . *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipofundin MCT» (18A02733). . . . . *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ismo» (18A02734). . . . . *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Hexal» (18A02735) . . . . *Pag.* 32

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Sundsvall (Svezia) (18A02767) . . . *Pag.* 32

Istituzione dell'Ambasciata d'Italia in Ouagadougou (Burkina Faso) (18A02772) . . . . *Pag.* 33

Elevazione del Consolato onorario in Phuket (Thailandia) al rango di Consolato Generale onorario (18A02773). . . . . *Pag.* 33

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. (18A02774) . *Pag.* 34

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare con il terrorismo e la criminalità organizzata, firmato a Roma l'8 maggio 2012. (18A02775) . . . . *Pag.* 34

Ministero della giustizia

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età, secondo quadrimestre 2018 (18A02684) . . . . *Pag.* 34

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Avviso concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 4 dell'11 gennaio 2018 - Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive. (18A02736) . . . . *Pag.* 34

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2017-2018 (18A02744) . . . . *Pag.* 35

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Addenda Project S.r.l.», con sede legale in Firenze. (18A02741) . . . . *Pag.* 35

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio. (18A02742) . . . . *Pag.* 35

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto. (18A02743). . . . . *Pag.* 35
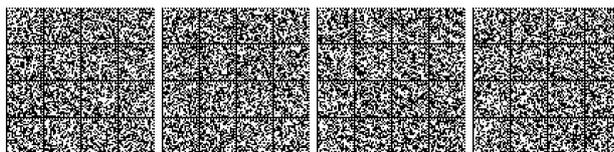
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 marzo 2018.

Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/28/CE, «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 28, che ha delegato il Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99», e in particolare l'art. 1, comma 3-*bis*, che qualifica di interesse nazionale gli impianti geotermici pilota e pone la relativa competenza in capo allo Stato;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2012 n. 35 recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 57 che ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici e ha semplificato le relative procedure autorizzative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante «misure urgenti per la crescita del paese», e in particolare l'art. 38-*ter* che prevede l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, recante la disciplina del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, e in particolare l'art. 27, che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* e al comma 2, rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di verifica e comunicazione da parte delle competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente del rispetto delle condizioni di ammissibilità, nonché dei costi a carico dei beneficiari;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, che aggiorna e revisiona il sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche previsto dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 20, che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* e al comma 2, rinvia al decreto previsto dal comma 4 dell'art. 27 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del 21 dicembre 2017;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici dei premi e delle tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e in particolare:

a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto, il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

2. Per «Autorità competente» si intende, ai fini del presente decreto, il soggetto competente al controllo delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio, ovvero:

a) la Direzione per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie e energetiche del Ministero dello

sviluppo economico, limitatamente agli impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

b) l'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente che svolge le sue funzioni nel territorio in cui è localizzato l'impianto, con esclusione degli impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

3. Per «Amministrazioni competenti» si intendono le Amministrazioni competenti al rilascio del titolo minerario.

Art. 3.

Premio per la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza

1. Ai fini dell'accesso al premio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede:

a) alle Amministrazioni competenti, una attestazione che l'impianto è qualificato come impianto a totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza e comunque con emissioni di processo nulle;

b) all'Autorità competente, una attestazione, resa successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, di conformità dello stesso impianto al titolo minerario rilasciato ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

2. A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, il premio è riconosciuto previa comunicazione annuale da parte dell'Autorità competente, riferita all'anno solare precedente, di esercizio conforme al titolo minerario posseduto e alle eventuali ulteriori prescrizioni dell'Autorità competente, inviata al GSE entro il 30 aprile di ciascun anno. Il premio non è in ogni caso erogato in riferimento alla eventuale produzione elettrica nella quota di ore in cui l'impianto ha funzionato in condizioni diverse dal normale esercizio, generando emissioni di processo in atmosfera. Ai fini di cui al presente comma, il GSE rende pubbliche apposite modalità operative.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'Autorità competente può richiedere al produttore, laddove non sia già presente, l'installazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'effettivo rispetto della condizione di totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni geologiche di provenienza e di emissioni di processo nulle.

Art. 4.

Premio per l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio

1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* è presentata all'Autorità competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla data in cui l'impianto è in esercizio nell'assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto;

b) la proposta del sistema da impiegare per la misurazione dell'abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio («catena di misura») secondo quanto previsto nell'allegato 1 al presente decreto;

c) la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità competente, dei costi per la prima verifica della catena di misura sulla base dei prezziari di cui all'art. 6.

3. Il GSE, sentita l'Autorità competente, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, invia i documenti tecnici di cui dispone ritenuti utili dalla medesima Autorità per le proprie attività di verifica.

4. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'Autorità competente, in condizioni di normale esercizio dell'impianto, verifica e valida la catena di misura. L'esito della verifica è comunicato al richiedente e al GSE.

5. La catena di misura è verificata su base annuale da parte dell'Autorità competente, e può essere aggiornata su richiesta della stessa Autorità competente ovvero su proposta del produttore. La verifica è comunque effettuata in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio dell'impianto, che devono essere comunicate con preavviso di almeno 3 mesi all'Autorità competente e al GSE.

6. Sulla base della catena di misura validata sono rilevati i livelli di idrogeno solforato e mercurio in entrata e in uscita dall'impianto con le modalità e le cadenze di cui all'allegato 1.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità competente effettua il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di mercurio e idrogeno solforato riferito a ciascuna ora dell'anno solare precedente comunicandone l'esito al GSE. Il premio è riconosciuto per la sola quota di ore nelle quali l'Autorità competente rileva una riduzione di almeno il 95% dei livelli di mercurio e idrogeno solforato. Ai fini di cui al presente comma il GSE rende pubbliche apposite modalità operative.

8. Il premio di cui al presente articolo non è cumulabile con il premio di cui all'art. 3 e con la tariffa-premio di cui all'art. 5.

Art. 5.

Tariffa-premio per impianti innovativi

1. Per l'accesso alla tariffa-premio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, la verifica del rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 22 del 2010 è effettuata con le modalità di cui all'art. 3.
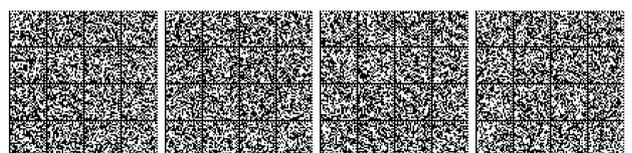
2. Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici interessati presentano domanda all'Autorità competente. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE.

3. La domanda di cui al comma 2 contiene:

a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità competente, dei costi per la prima verifica di cui al comma 5.

4. Il GSE, sentita l'Autorità competente, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, invia i documenti tecnici di cui dispone che la medesima Autorità competente ritenga utili per le proprie attività di verifica.

5. Al fine di stabilire la tariffa-premio spettante ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera *a)* o *b)* del decreto ministeriale 6 luglio 2012, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità competente effettua la verifica volta a determinare la temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido geotermico totale, in condizioni di normale esercizio dell'impianto, con le seguenti modalità:

a) la temperatura è misurata a testa pozzo. In caso l'impianto sia alimentato da più pozzi, la grandezza è calcolata facendo la media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi geotermici;

b) la concentrazione percentuale in peso di gas, qualora il fluido geotermico totale sia monofase, è misurata all'ingresso dell'impianto. Qualora invece il fluido sia bifase, la misura è effettuata al separatore di centrale, considerando sia la fase aeriforme che quella liquida; nel caso siano presenti più separatori, la grandezza è calcolata facendo la media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi geotermici.

6. Fermo restando il comma 1, in caso la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, la tariffa-premio è calcolata sulla base dei valori rilevati e riconosciuta a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla verifica successiva.

7. La verifica di cui al comma 5 è aggiornata con cadenza annuale e comunque in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio dell'impianto, che devono essere comunicate all'Autorità competente con preavviso di almeno tre mesi.

8. L'Autorità competente può comunque effettuare ulteriori verifiche senza oneri a carico del produttore elettrico.

9. In caso le verifiche di cui ai commi 7 e 8 abbiano dato esito positivo, la tariffa-premio è riconosciuta fino alla verifica successiva. In caso di esito negativo dell'ultima verifica, i produttori di energia elettrica possono richiedere ulteriori verifiche, che sono effettuate dall'autorità competente entro un termine di sessanta giorni dalla precedente.

10. Entro trenta giorni da ciascuna verifica, l'Autorità competente comunica al GSE e al produttore elettrico l'esito e le informazioni necessarie ai fini della determinazione della tariffa-premio di cui alla lettera *a)* o *b)* del comma 2 dell'art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei periodi di spettanza.

11. Nel caso in cui dalle comunicazioni di cui all'art. 3 comma 3 risulti che l'impianto ha funzionato per un periodo di tempo in condizioni diverse dal normale esercizio generando emissioni in atmosfera, il GSE effettua i necessari conguagli.

12. Agli impianti per i quali sia comunque verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, che a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5 non ottengono l'accesso alla tariffa-premio di cui al presente articolo, è applicata la tariffa incentivante di cui all'art. 7 comma 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, calcolata secondo quanto disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell'allegato 1 del medesimo decreto.

Art. 6.

Oneri

1. I costi necessari per le verifiche di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 5, 7 e 9 sono a carico del titolare dell'impianto in conformità ai prezziari e alle modalità adottati dall'Autorità competente.

Art. 7.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. L'allegato 1 è parte integrante del presente decreto e può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

ALLEGATO *1*

Modalità di verifica per l'accesso al premio per l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio

La riduzione di idrogeno solforato (H_2S) e mercurio (Hg) è calcolata confrontando i livelli presenti nei flussi dai pozzi in ingresso nell'impianto geotermico e quelli nei flussi in uscita verso l'ambiente dalla torre di raffreddamento e dall'impianto di abbattimento AMIS.

1. SCHEMA GENERALE DELL'IMPIANTO E DEFINIZIONE DELL'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO
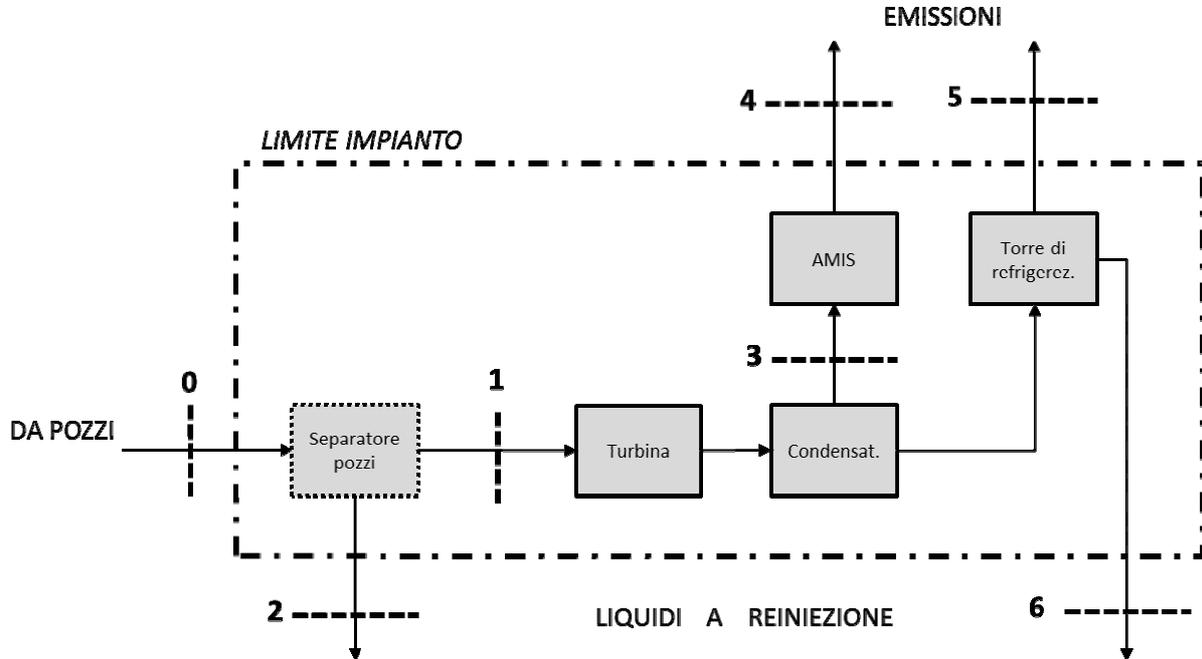
Figura 1

Si prenda a riferimento lo schema generale di impianto riportato in Figura 1, considerando i flussi di massa (m) della specie «i» (H_2S e *Hg)*, in cui:

mi0= Flusso dai pozzi in ingresso nell'impianto

mi1=Vapore in ingresso dai pozzi alla centrale

mi2= Liquido dai pozzi di produzione inviato ai pozzi di reiniezione calda; nel caso l'impianto sia alimentato da più pozzi di produzione la grandezza è calcolata con la seguente formula: (Ci X *L)* dove Ci è la concentrazione media della specie i nel liquido avviato ai pozzi di reiniezione ed L è ottenuto moltiplicando la portata del vapore in ingresso alla centrale geotermica per la media ponderata della ripartizione liquido-vapore dei pozzi.

mi3= Uscita gas dall'estrattore gas della centrale

mi4= Uscita gas dall'AMIS di centrale

mi5= Uscita aeriforme dalla torre di centrale

mi6= Uscita acqua di condensa dalla torre di centrale inviata a reiniezione

L'efficienza di abbattimento sull'impianto (Eff. abbattimento) è calcolata secondo la seguente relazione:

$$Eff. abbattimento = 1 - \frac{m_{i5} + m_{i4}}{m_{i2} + m_{i3} + m_{i5} + m_{i6}} \quad (1)$$

2. LE FASI OPERATIVE

La misurazione dell'efficienza dell'impianto prevede quattro fasi operative:

I) Proposta da parte del produttore di elettricità di un sistema di misurazione dei livelli di H2S e Hg in ciascuno dei flussi di massa m2, m3, m4, m5, m6 («catena di misura») sulla base degli strumenti e delle migliori tecniche disponibili nonchè della normativa tecnica di riferimento, fermo restando che:

a. per la rilevazione di mercurio nel flusso m5 devono essere impiegati strumenti che garantiscano affidabilità delle misura ai fini della determinazione del premio, con intervallo di rilevabilità da 0,5 ng/Nm3 a 500 µg/Nm3;

b. per la rilevazione di idrogeno solforato e mercurio nei flussi in ingresso (m3) e in uscita (m4) dall'AMIS, possono essere impiegati sistemi di misura diretta in continuo (analizzatori) o, in alternativa, un algoritmo che derivi la misura partendo da dati di processo; in tale ultimo caso, nell'ambito delle verifiche annuali di cui alla fase *II)*, l'Autorità competente valuta comunque l'opportunità di richiedere l'applicazione di un sistema di misura diretta in continuo.
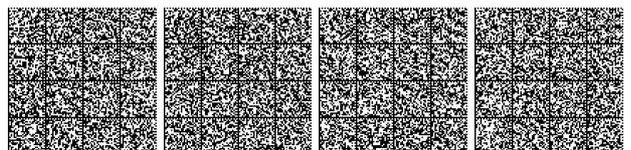
II) Validazione iniziale e verifiche annuali successive da parte dell'Autorità competente del sistema di misurazione dei livelli di H_2S e Hg in ciascuno dei flussi di massa. Per la validazione iniziale della metodologia di misura, l'Autorità competente può avvalersi di un ente terzo. Eventuali modifiche della catena di misura possono essere richieste dall'Autorità competente ovvero proposte dal produttore di energia. Per i flussi m3 e m4 la validazione iniziale e le successive verifiche annuali prevedono in ogni caso una misura diretta effettuata dall'Autorità competente.

III) Rilevazione dei livelli di Hg e H_2S sulla base della catena di misura validata da parte dell'Autorità competente. La frequenza delle rilevazioni necessarie a determinare i livelli di H_2S e Hg è almeno:

a. triennale per i flussi m2 e m6

b. annuale per il flusso m5

c. orario per i flussi m3 e m4

IV) Calcolo del premio sulla base dell'equazione (1). Il rispetto delle soglie di riduzione di Hg e H_2S previsti per l'accesso al premio sono verificati dall'Autorità competente su base oraria e successivamente comunicati al GSE. Ai fini del calcolo, le grandezze monitorate su diversi intervalli (annuali/triennali) sono tenute costanti per il periodo che intercorre tra le rilevazioni.

Tutte le operazioni di campionamento necessarie alle fasi *II)* e *III)* sono effettuate direttamente dall'Autorità competente, dall'ente terzo da essa delegato, ovvero dal soggetto produttore di energia in presenza dell'Autorità competente.

18A02745

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2018.

Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5 concernente gli interventi compensativi per favorire la ripresa in caso di danni nelle aree agricole colpite da eventi calamitosi;

Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

Visto altresì, che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola è finalizzato a: lettera *a)*, interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al citato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate; lettera *b)*, rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

Visto l'art. 1, comma 508, della legge n. 205 del 2017 che stabilisce le modalità di finanziamento del Fondo rispettivamente per le finalità di cui alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del citato comma 507;

Visto l'art. 1, comma 509, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'art. 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 gennaio 2014, n. 22;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016, recante il Piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 15 febbraio 2017, n. 38;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;

Ritenuto necessario prevedere opportune misure di demarcazione al fine di evitare il rischio di doppio finanzia-

mento o sovracompensazione a seguito delle misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, con cui sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 20 dicembre 2016, con la quale la stessa Autorità ha confermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresenta il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei *virus* dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 che del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

Considerato che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di *virus* influenzali ad alta patogenicità tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei *virus* dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali;

Tenuto conto del dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, protocollo n. 8246 del 30 marzo 2017, integrato, da ultimo, con i dispositivi direttoriali protocollo n. 19967 del 31 agosto 2017, protocollo n. 24698 del 30 ottobre 2017 e protocollo n. 2309 del 31 gennaio 2018, con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei *virus* dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale, e che tra l'altro individua le aree ad alto rischio di introduzione di *virus* influenzali ad alta patogenicità H5 e H7;

Considerati gli esiti della missione della «*Community Veterinary Emergency Team to evaluate the control and eradication strategy for highly pathogenic avian influenza in poultry and wild birds in Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions*» svoltasi in data 22-24 novembre 2017, presentati al Comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi (*Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed*) nella riunione del 30 novembre-1° dicembre 2017;

Vista la nota protocollo n. 692 del 17 gennaio 2018 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria - ha trasmesso alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute la relazione tecnico-scientifica concernente il protocollo per la classificazione delle regioni in base al livello di rischio di introduzione e di diffusione dell'influenza aviaria, ai fini della ripartizione del Fondo per l'emergenza avicola;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella riunione del 23 gennaio 2018;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 41/CSR);

ADOTTANO
il seguente decreto:

Art. 1.

Interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva del settore avicolo

1. A favore delle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti nel settore avicolo, danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) interventi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, per favorire la ripresa economica e produttiva, i quali saranno finanziati con i fondi previsti dall'art. 2, comma 1, del presente decreto;

b) interventi di prevenzione e di miglioramento della biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad alto rischio, secondo le condizioni e le modalità indicate nel comma 3, ultimo periodo, e comma 3-*bis*, dell'art. 4, del presente decreto.

2. Sono escluse dalle suddette compensazioni le tipologie di danno ammissibili ai sostegni di mercato di cui all'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013, conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatisi a partire dal 1° aprile 2016.

3. Gli interventi di cui al punto *a)*, sono riservati alle imprese avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo agricolo 2017, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016.

Art. 2.

Risorse e soggetti destinatari

1. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, istituito con l'art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017 per assicurare la realizzazione degli interventi per la finalità di cui al medesimo comma, lettera *a)*, della legge n. 205 del 2017, pari a 5 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono destinate esclusivamente agli interventi previsti all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del presente decreto.

2. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, per assicurare la realizzazione degli interventi per le finalità di cui all'art. 1, comma 507, lettera *b)*, della legge n. 205 del 2017, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, come previsto dall'art. 1, comma 508, delle legge medesima, sono destinate ai seguenti soggetti:

a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro alle regioni classificate ad alto rischio, indicate nell'allegato A, che
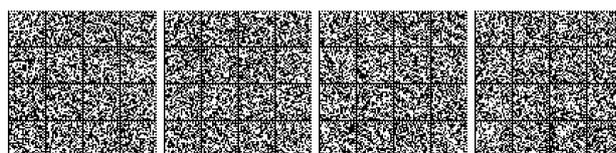
costituisce parte integrante del presente decreto, e 1 milione di euro alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano classificate a basso rischio, indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (di seguito: IZSVe-CRN influenza aviaria): 1 milione di euro, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Criteri e quote di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono ripartite sulla base delle richieste regionali che tengono conto dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'adozione, da parte delle autorità competenti, di misure di protezione e sorveglianza contro l'influenza aviaria, che comportano limitazioni nella movimentazione degli animali e delle merci derivate nelle zone interessate, nonché della perdita di reddito dovuta a difficoltà di ripopolamento, a seguito di provvedimenti disposti dall'autorità sanitaria competente; al trasferimento delle risorse si provvede mediante le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono ripartite in base alla classificazione delle regioni e delle province autonome ad alto o basso rischio di introduzione e diffusione di influenza aviaria e all'assegnazione ad ognuna di un determinato livello di rischio, effettuata alla data del 1° gennaio 2018 dall'IZSVe-CRN influenza aviaria - sulla base dell'analisi dei dati afferenti ai seguenti parametri, raccolti negli ultimi cinque anni:

a) la situazione epidemiologica, in particolare per quanto riguarda:

1. l'individuazione di *virus* dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;

2. la conferma di focolai di influenza aviaria in aziende che detengono pollame;

b) i fattori di rischio di introduzione dei *virus* dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nelle aziende, in particolare:

1. l'ubicazione delle aziende nelle aree di svernamento degli uccelli acquatici;

2. la distanza delle aziende da zone umide;

c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei *virus* dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare in caso di:

1. zona caratterizzata da elevata densità di aziende avicole tenuto conto del numero dei capi, distinti per specie, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica alla data del 31 dicembre 2017;

2. elevata circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;

d) i risultati del programma di sorveglianza di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 9 del 2010.

3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, calcolati in funzione dello specifico livello di rischio assegnato ad ognuna di esse, secondo le modalità previste dal precedente comma 2, sono indicati nella tabella di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Priorità di intervento

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono destinate prioritariamente alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densità di allevamenti.

2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di cui ai seguenti punti da *a)* a *h)*, del presente comma, che sono prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria:

a) incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica;

b) attività di simulazione in campo;

c) adozione di un programma di sorveglianza nei volatili domestici e nei selvatici, predisposto, sulla base del rischio, dal Ministero della salute con il supporto tecnico dell'IZSVe-CRN influenza aviaria e attuato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che integri il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per il 2018;

d) raccolta e analisi di informazioni sull'ecologia dei volatili selvatici e sulla loro interazione con i volatili domestici per l'individuazione dei fattori di rischio di trasmissione della malattia, effettuate dall'IZSVe-CRN influenza aviaria;

e) costituzione di adeguate scorte di materiali necessari per la gestione degli interventi in situazioni di epidemia quali, ad esempio, disinfettanti, Dispositivi di protezione individuali - DPI, materiali per l'esecuzione dei campionamenti;

f) potenziamento e standardizzazione, anche attraverso l'attivazione di una rete interregionale, dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione e intervento nei focolai anche con la acquisizione di strutture mobili;

g) stipula da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forma associata, di contratti con aziende specializzate per il servizio di abbattimento, disinfezione e smaltimento degli animali da attivare ove necessario, i quali dovranno essere conformi, nel loro contenuto, ai criteri minimi di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;

h) interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli nonché interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure di riduzione della densità degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata autorizzazione di nuovi accasamenti, adottate nelle regioni ad alto rischio, in fase emergenziale, previo parere dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, qualora gli stessi non siano compensati da aiuti dell'Unione europea.

3. Le regioni ad alto rischio destinano totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, al finanziamento delle attività di rispettiva competenza previste dalle lettere da *a)* ad *h)*, del comma 2, del presente articolo. Per l'attività di cui alla lettera *h)*, comma 2, del presente articolo, le regioni ad alto rischio destinano al massimo il 12% della propria quota parte.

3-*bis*. Per la definizione degli interventi di cui alla lettera *h)*, comma 2, del presente articolo, le regioni ad alto rischio, sulla base della valutazione del rischio, elaborano un programma specifico di azioni tese al miglioramento della biosicurezza negli allevamenti.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a basso rischio destinano totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, per il finanziamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, del presente articolo.

5. L'IZSVe-CRN influenza aviaria, destina totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, allo sviluppo di sistemi per lo studio della correlazione genotipica e per l'attività di supporto tecnico-scientifico prestata in favore del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attività di cui alle lettere da *a)* a *h)*, comma 2, del presente articolo.

Art. 5.

Attività del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute, avvalendosi del supporto dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, svolge attività di coordinamento e vigila sulla corretta attuazione degli interventi di cui all'art. 4.

2. In caso di emergenza, il coordinamento della rete interregionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera *f)*, è assicurato dal Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, in collaborazione con l'IZSVe-CRN influenza aviaria e con le regioni e le province autonome coinvolte.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'IZSVe-CRN influenza aviaria trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, su base semestrale, una relazione tecnica-finanziaria sulle attività svolte in attuazione del presente decreto.

4. Il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole ai fini di una eventuale modifica delle modalità operative di funzionamento indicate nel Manuale operativo allegato al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013.

5. È istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo di coordinamento, costituito da due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, due rappresentanti delle regioni e province autonome e un rappresentante dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, al fine di individuare per le regioni ad alto rischio, sentite le associazioni di categoria, linee guida contenenti criteri utili per:

a) la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti di allevamenti di avicoli in funzione della densità di aziende avicole già presenti;

b) la valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio;

c) la gestione delle richieste di nuovi accasamenti nelle situazioni emergenziali;

d) la definizione di misure di controllo e di riduzione temporanea della densità negli allevamenti a rischio più elevato, in particolare nelle aree in cui è concentrata la produzione avicola nazionale.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, le relative informazioni, necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto, nonché le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2018

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 673

ALLEGATO *A*

Regioni ad alto rischio
Piemonte
Lombardia
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Umbria
Lazio

ALLEGATO *B*

Regioni e Province autonome a basso rischio
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Liguria
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Valle d'Aosta
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano

ALLEGATO *C*

Importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dello specifico livello di rischio assegnato ad ognuna di esse

Posizione	Regione	Peso	Percentuale di ripartizione	Importo
1	Veneto	1,00	35,06%	€ 2.804.800,00
2	Lombardia	0,79	27,70%	€ 2.216.000,00
3	Emilia-Romagna	0,60	21,12%	€ 1.689.600,00
4	Piemonte	0,22	7,72%	€ 617.600,00
5	Umbria	0,10	3,45%	€ 276.000,00
6	Friuli Venezia Giulia	0,08	2,74%	€ 219.200,00
7	Lazio	0,06	2,21%	€ 176.800,00
			Totale contributo	€ 8.000.000,00

Posizione	Regione	Peso	Percentuale di ripartizione	Importo
1	Sicilia	1,00	24,89%	€ 248.895,20
2	Campania	0,75	18,57%	€ 185.749,64
3	Puglia	0,53	13,22%	€ 132.223,60
4	Marche	0,37	9,14%	€ 91.449,92
5	Molise	0,32	7,87%	€ 78.652,92
6	Abruzzo	0,28	7,08%	€ 70.821,22
7	Toscana	0,26	6,45%	€ 64.454,00
8	Sardegna	0,20	5,08%	€ 50.782,43
9	Calabria	0,15	3,82%	€ 38.151,71
10	Trentino-Alto Adige	0,08	2,07%	€ 20.726,56
11	Liguria	0,04	1,10%	€ 11.049,15
12	Basilicata	0,03	0,70%	€ 7.043,65
13	Valle d'Aosta	0,00	0,00%	€ —
			Totale contributo	€ 1.000.000

ALLEGATO *D*

Criteri minimi per la stipula da parte delle regioni e province autonome di contratti con aziende specializzate per il servizio di abbattimento, disinfezione e smaltimento degli avicoli

1. Il Capitolato tecnico deve contenere la predisposizione da parte dell'aggiudicatario di misure tecnico-operative ed organizzative, ivi compresa la messa a disposizione di squadre operative adeguatamente formate ed attrezzate, da impiegare nei siti, al fine di contrastare e mitigare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio regionale.

2. L'aggiudicatario deve garantire almeno:

a) l'abbattimento degli animali entro ventiquattro ore dall'emanazione del relativo provvedimento di abbattimento dell'Autorità competente;

b) la disinfezione degli stabilimenti entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'Autorità competente;

c) lo smaltimento delle carcasse entro ventiquattro ore dall'abbattimento.

18A02800

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2018.

Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni e le province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli *standard* minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n 238/CSR;

Considerata la necessità di valorizzare la cooperazione tra servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, anche al fine di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei servizi di politica attiva del lavoro;

Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. I regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualità agli utenti.

Art. 2.

Definizioni

1. L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.

3. I regimi di accreditamento definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i requisiti generali di ammissibilità, i requisiti giuridico-finanziari, i requisiti strutturali e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Destinatari

1. Le disposizioni di cui al capo II del presente decreto si applicano ai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro.

2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento, devono prevedere i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per l'accreditamento ai servizi per il lavoro e porre in essere le attività di controllo collegate.

3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione o della Provincia autonoma, nell'albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Capo II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE

Art. 4.

Requisiti generali di ammissibilità

1. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro devono dotarsi di un codice etico in attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 2.

2. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono avere un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica;

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera *a)* per le società cooperative avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti;

c) avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) avere uno statuto che preveda tra le attività quella per cui si chiede l'accreditamento;

e) l'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:

1) condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;

2) sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

3) sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si sta chiedendo l'accreditamento;

g) essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;

h) essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone con disabilità.

Art. 6.

Requisiti strutturali

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

a) conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;

b) conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;

c) conformità delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità;

d) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;

e) garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;

f) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa;

g) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;

h) indicazione visibile all'esterno dei locali dei seguenti elementi informativi:

1) targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento;

2) orario di apertura al pubblico;

i) indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:

1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;

2) il nominativo del responsabile della unità organizzativa;

l) possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione *ISO)*.

2. Nel caso in cui l'attività sia svolta nella Provincia autonoma di Bolzano, il personale addetto all'erogazione dei servizi deve possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni sede operativa deve avere idonei spazi dedicati a:

a) accoglienza e informazioni;

b) colloqui individuali nel rispetto della normativa sulla *privacy*;

c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti anche da eventuali sedi temporanee accreditate.

Art. 7.

Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accreditamento

1. Ogni sistema di accreditamento, nell'ambito delle proprie specificità territoriali, può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6.
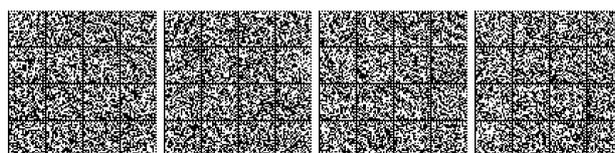
2. I requisiti aggiuntivi riguardano:

a) la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal presente decreto oltre a quello di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*;

b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni;

c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte delle figure di cui all'art. 6, comma 1, lettere *f)* e *g)*, che operano nella sede operativa;

d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al:

1) certificazione del bilancio;

2) rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.

Capo III

RACCORDO TRA I SISTEMI DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE

Art. 8.

Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale

1. Per i soggetti di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, la possibilità di operare è subordinata alla disponibilità, in ciascuna regione in cui si intende svolgere attività soggetta ad accreditamento, di almeno una sede operativa avente i requisiti strutturali previsti dall'art. 6, fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali per l'esercizio dell'attività previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso in cui l'attività sia svolta nella Provincia autonoma di Bolzano, il personale addetto all'erogazione dei servizi, deve possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.

2. L'Anpal verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento.

Capo IV

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Art. 9.

Modalità di accreditamento

1. L'Anpal, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano si dotano di un sito web dedicato alla procedura telematica di accreditamento e di un elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

Art. 10.

Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso un'altra regione

1. I soggetti già accreditati presso una regione, che presentano richiesta di accreditamento presso un'altra regione o provincia autonoma, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall'amministrazione titolare della procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7. In tal caso, la procedura è semplificata, non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione e sono assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica.

2. Tra le regioni e le province autonome vige, ai fini dell'accreditamento ai servizi al lavoro, il principio di leale collaborazione istituzionale. L'Anpal garantisce la cooperazione applicativa dei diversi sistemi di accreditamento presenti sul territorio.

Art. 11.

Raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento

1. I soggetti in possesso di accreditamento regionale alla formazione e all'orientamento possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. A tal fine, la procedura è semplificata e non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento. In tali casi, il soggetto richiedente presenta una autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti già dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi del provvedimento di accreditamento alla formazione e all'orientamento.

Art. 12.

Validità dell'accreditamento

1. I soggetti accreditati confermano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni all'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento.

2. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accreditati, con indicatori specifici sulla *performance* e sulla qualità dei servizi.

Art. 13.

Sospensione, revoca e sanzioni

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano, in qualunque momento, il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento e, a tal fine, dispongono adeguati controlli, anche *in loco*.
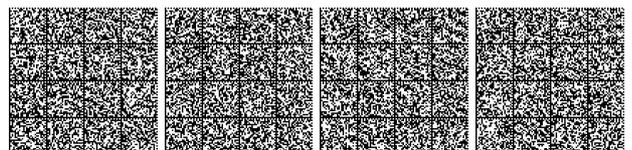
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica al soggetto interessato l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.

4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.

5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dagli elenchi regionali o provinciali e dall'albo nazionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3;

b) gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;

c) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

7. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

8. In caso di revoca dell'accreditamento il soggetto accreditato deve, nell'interesse degli utenti, portare a termine eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.

Art. 14.

Obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e invio all'ANPAL delle informazioni utili a garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. Al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accreditati, l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di aggiornare l'albo nazionale dei soggetti accreditati di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attraverso la realizzazione della cooperazione applicativa prevista dall'art. 10, comma 2.

2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l'obbligo di inviare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'Anpal, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento da parte dell'Anpal della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

3. L'obbligo di interconnessione di cui al comma 2 è finalizzato anche alle attività di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri regimi di accreditamento ai criteri definiti dal presente decreto entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, restano validi i regimi di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i soggetti accreditati secondo tali regimi possono partecipare alle misure finanziate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza soluzione di continuità. A seguito dell'adeguamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano ai soggetti accreditati secondo il precedente regime, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime.

3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti accreditati a operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 devono possedere i requisiti di cui al presente decreto e garantire, in ogni sede operativa, un'unità di personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il destinatario dell'assegno nel suo percorso di ricollocazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2018

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 347

18A02737
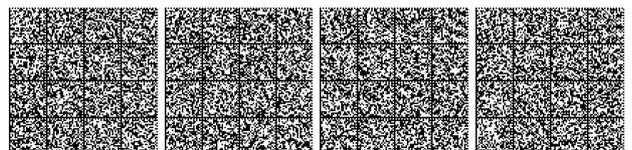
DECRETO 22 marzo 2018.

Modifiche da apportare al «Modulo TFR 2» concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto» allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, l'art. 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando;

Visto l'art. 1, comma 38, lett. *a)* della legge 4 agosto 2017 n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che ha integrato il richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, con la previsione che «gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto nel citato art. 8 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, il quale all'art. 1, comma 4, dispone che la manifestazione di volontà del lavoratore di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile avviene attraverso la compilazione del modulo TFR 2, allegato al citato decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro;

Ritenuta la necessità di modificare il «Modulo TFR 2», concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto», allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in quanto non più attuale a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del modulo TFR 2

Il modulo TFR 2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, nella sezione 1, è modificato come segue: il primo punto elenco è sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»; mentre il secondo punto elenco è sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: … %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …./…./….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO
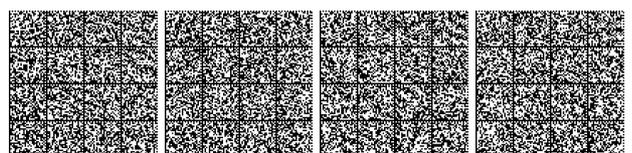
TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a ……………………......……………...,

nato/a a..il...................., codice fiscale ....,

dipendente del… ………………..……..,

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione a cui il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: …... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ………………………………………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …./…./…., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile. (2)

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....……………………………………….., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ……./....../......., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

  Allega: copia del modulo di adesione

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ...., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..…/...../….

  Allega: copia del modulo di adesione
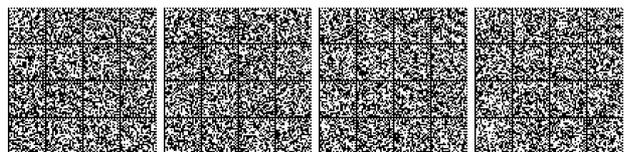
SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……….............................. ………………., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..…/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

  Allega: copia del modulo di adesione
- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………………………………………………………......, alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/../….

  Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data --

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

18A02738

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Equa cooperativa sociale», in Ortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultane ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del liquidatore *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile nei confronti della società cooperativa «Equa cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pa-

trimoniale di € 109.327,00 si riscontra una massa debitoria di € 112.255,00 ed un patrimonio netto negativo di € -8.179,00;
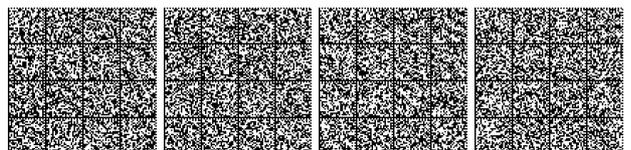
Considerato che in data 10 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Equa cooperativa sociale», con sede in Ortona (CH) (codice fiscale 02258970694) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Diego Bracciale (codice fiscale BRCDGI82E11E243V) nato a Guardiagrele (CH) l'11 maggio 1982, e domiciliato in Ortona (CH), via Caldora n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02716

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Commercianti società cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Coop. Comm. s.c.r.l.) in liquidazione», in Montecatini Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Commercianti società cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Coop. Comm. s.c.r.l.) in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 83.142,00 si riscontra una massa debitoria di € 98.782,00 ed un patrimonio netto negativo di € -15.640,00;

Considerato che in data 28 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Commercianti società cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Coop. Comm. s.c.r.l.) in liquidazione», con sede in Montecatini Terme (PT) (codice fiscale 00362600470) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Monia Viti (codice fiscale VTIMNO69A54E202R) nata a Grosseto il 14 gennaio 1969, ivi domiciliata, via Damiano Chiesa n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02721

DECRETO 26 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperconsulting società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2015, n. 43/2015 con il quale la «Cooperconsulting società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione» con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Leyla Cirasuolo ne è stato nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 dicembre 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Leyla Cirasuolo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960 (codice fiscale BLSLMR60D18H501B), e ivi domiciliato in via Treviso n. 31, in sostituzione dell'avv. Leyla Cirasuolo, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02722

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Latteria sociale Alpina soc. coop. r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», in Villadossola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
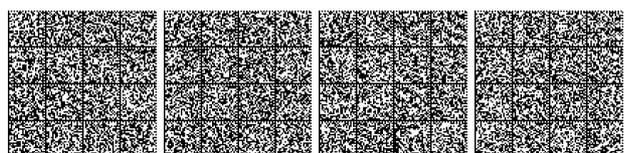
Visto il decreto-legge 6 luglio 2912, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1993, con il quale la società cooperativa «Latteria sociale Alpina soc. coop. r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», (codice fiscale 00421230038) con sede in Villadossola (VB), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vittorio Galli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la documentazione acquisita agli atti da cui risulta il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore della società sopra indicata, al fine di portare a compimento la procedura, conducendo preventivamente gli accertamenti del caso dato il lasso di tempo trascorso e il mancato presidio della procedura stessa a causa del decesso del commissario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16 gennaio 1974 (codice fiscale RZZCCL74A56H501G), domiciliata in Verbania, via V. Veneto 36, in sostituzione del dott. Vittorio Galli, deceduto.

Art. 2.

Con successiva provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02717

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agronatura - Società cooperativa agricola», in Scorrano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Agronatura - Società cooperativa agricola»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 93.984,00, si riscontra una massa debitoria di € 152.824,00 ed un patrimonio netto negativo di € -58.840,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della cooperativa, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della società, come risultante da visura camerale, non disponendo l'ente di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «al mittente per compiuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agronatura - Società cooperativa agricola», con sede in Scorrano (LE) (codice fiscale 04046910750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (LE) il 28 settembre 1965 (codice fiscale PRRMSM-65P28F842L), e ivi domiciliato in Corso Galliano n. 2/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02718

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Beourguest», in Gallipoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società Cooperativa Beourguest»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 49.085,00, si riscontra una massa debitoria di € 149.798,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 100.713,00;

Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Beourguest», con sede in Gallipoli (LE) (codice fiscale 04414280752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (LE) il 28 settembre 1965 (codice fiscale PRRMSM-65P28F842L), e ivi domiciliato in Corso Galliano n. 2/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02719

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.I. Società cooperativa Autotrasporti Italia a responsabilità limitata», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 10 gennaio 2018, n. 4/2018 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.A.I. Società cooperativa Autotrasporti Italia a responsabilità limitata» e il decreto di correzione materiale della predetta sentenza emesso in data 26 gennaio 2018;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.I. Società cooperativa Autotrasporti Italia a responsabilità limitata» con sede in Manfredonia (FG) (codice fiscale 03304530714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio De Pascale (codice fiscale DPSSLV50R14L447T) nato a Troia (FG) il 14 ottobre 1950, domiciliato in Foggia, viale Michelangelo n. 177.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02720

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Italiana Stand società cooperativa», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale n. 54/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Italiana Stand società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 07037371213) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Umberto Morelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 marzo 2017 con la quale l'avv. Umberto Morelli rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 12 luglio 2017, n. 133/SAA/2017 con il quale l'avv. Umberto Morelli è stato sostituito dal dott. Pasquale Miano;

Vista la nota del 17 luglio 2017 con la quale il dott. Pasquale Miano ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, n. 204/SAA/2017 con il quale il dott. Pasquale Miano è stato sostituito dal dott. Renato Polise;

Vista la nota dell'8 novembre 2017 con la quale il dott. Renato Polise ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianfranco Murino, nato a Napoli il 31 agosto 1965 (codice fiscale MRNGFR65M31F839Y), domiciliato in Portici (NA), via IV novembre n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Italiana Stand società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 07037371213) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale, in sostituzione del dott. Renato Polise, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02723

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Team Pegaso società cooperativa sociale», in Venosa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 18 luglio 2017 n. 172/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Team Pegaso società cooperativa sociale» con sede in Venosa (PZ) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Raffaella Calciano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 agosto 2017 con la quale l'avv. Raffaella Calciano ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del d.d. del 12 settembre 2017 n. 177/SAA/2017 con il quale la dott.ssa Rosa Calace è stata nominata commissario liquidatore, in sostituzione dell'avv. Raffaella Calciano, rinunciataria;

Vista la nota del 14 dicembre 2017 con la quale la dott.ssa Rosa Calace ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonella Squillacioti (codice fiscale SQLNNL77H53I610Y) nata a Senise (PZ) il 13 giugno 1977, e domiciliata in Lauria (PZ), via trav. Ammiraglio Ruggiero snc. è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Team Pegaso società cooperativa sociale» con sede in Venosa (PZ) (codice fiscale 01583370760) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale del 18 luglio 2017 n. 172/SAA/2017, in sostituzione della dott.ssa Rosa Calace, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02725
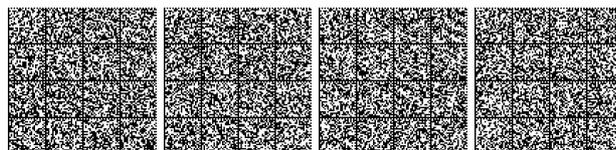
DECRETO 4 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cotau società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cotau società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 6.575.988,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 8.608.061,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.366.506,00;

Considerato che in data 14 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cotau società cooperativa», con sede in Padova, (codice fiscale 04887370288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Da Re, (codice fiscale DRAMSM61P17L736O) nato a Venezia il 17 settembre 1961, ed ivi domiciliato in via San Marco n. 4670.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A02724

DECRETO 13 aprile 2018.

Utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e s.m.i.;

Tenuto conto che l'art. 5 del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le PP.AA. sono vincolate ad accettare, tramite la piattaforma PagoPA fornita da AGID, i pagamenti loro spettanti, a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi;

Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprietà industriale;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonché ai titoli di proprietà industriale concessi;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2015, n. 48, con il quale si è provveduto ad apportare modificazioni al predetto decreto direttoriale del 26 gennaio 2015;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 20015, n. 117, con il quale è stato previsto che, a partire dal 18 maggio 2015, il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi a certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori possa essere effettuato anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 29 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre, n. 258, con il quale si è provveduto ad estendere la nuova procedura di deposito, per via telematica, anche alle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi ed alle istanze connesse a dette domande;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento dei diritti e delle tasse

1. A partire dal 7 maggio 2018, il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte le domande di titoli in proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse può essere effettuato on line tramite la piattaforma PagoPA, contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

2. Nei seguenti casi, il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale continua ad essere effettuato esclusivamente con la previgente modalità:

a) deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi;

b) deposito cartaceo di tutte le domande e istanze effettuato presso le CCIAA o a mezzo servizio postale;

c) mantenimento in vita di tutti i titoli di proprietà industriale.

3. Il pagamento di diritti e tasse per i depositi di cui al comma 1 può continuare ad essere effettuato anche attraverso la previgente modalità che prevede l'utilizzo del Modello F24.

Art. 2.

Ricevuta di avvenuto pagamento on line dei diritti e delle tasse

1. In relazione ai pagamenti effettuati di cui all'art. 1, comma 1, il sistema di deposito invia, all'indirizzo e-mail comunicato dall'utente in sede di registrazione al sistema stesso, una ricevuta di avvenuto pagamento contenente le informazioni relative all'Identificativo unico di versamento (IUV), alla causale ed all'importo di pagamento, nonché al numero della domanda a cui il pagamento si riferisce.

Roma, 13 aprile 2018

Il direttore generale: GULINO

18A02880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione piano stralcio «Cultura a Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera *D)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 100/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 3 del 2016 con la quale è stato approvato il Piano stralcio «Cultura e Turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot n. 1017 del 22 dicembre 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale si richiede l'integrazione del Piano stralcio «Cultura e Turismo» con l'assegnazione di nuove risorse per complessivi 18,35 milioni di euro per i seguenti interventi su beni di rilevanza culturale che insistono nei territori delle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia:

a) Parco archeologico e Museo dell'era megalitica di Saint Martin de Corléans 3,8 milioni di euro;

b) Castello di Saint Pierre 4,94 milioni di euro;

c) Castello di Issogne 3,25 milioni di euro;

d) Palazzo Roncas 1,56 milioni di euro;

e) Complesso industriale dell'ex Amideria Chiozza sito in località La Fredda, comune di Ruda 4,8 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot n. 1028 del 22 dicembre 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale si richiede l'integrazione del Piano stralcio «Cultura e Turismo» con l'assegnazione di nuove risorse per complessivi 12 milioni di euro per interventi su beni di rilevanza culturale che insistono nel territorio della Regione Piemonte;

f) Borgo medievale della città di Torino 2 milioni di euro;

g) Villa Mellano 6 milioni di euro;

h) Stireria di Collegno 0,95 milioni di euro;

i) Sacro Monte di Oropa - Comune di Biella 0,8 milioni di euro;

j) Museo regionale di scienze naturali — Comune di Torino 2 milioni di euro;

k) Casa del Genio — Comune di Fenestrelle (TO) 0,25 milioni di euro;

Tenuto conto, che in data 19 dicembre 2017 la Cabina di Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento
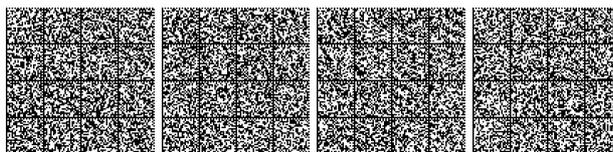
delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 - ha condiviso l'opportunità di tale assegnazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

È approvata l'integrazione al Piano stralcio «Cultura e Turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo approvato con delibera di questo Comitato n. 3 del 2016.

L'integrazione finanziaria al Piano è pari a 30,35 milioni di euro, è posta a carico delle risorse FSC 2014-2020 come integrate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio 2017 - ed è finalizzata alla realizzazione dei seguenti interventi nei territori delle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e della Regione Piemonte:

a. Parco archeologico e Museo dell'era megalitica di Saint Martin de Corléans 3,8 milioni di euro;

b. Castello di Saint Pierre 4,94 milioni di euro;

c. Castello di Issogne 3,25 milioni di euro;

d. Palazzo Roncas 1,56 milioni di euro;

e. Complesso industriale dell'ex Amideria Chiozza sito in località La Fredda, comune di Ruda 4,8 milioni di euro;

f. Borgo medievale della città di Torino 2 milioni di euro;

g. Villa Mellano 6 milioni di euro;

h. Stireria di Collegno 0,95 milioni di euro;

i. Sacro Monte di Oropa - Comune di Biella 0,8 milioni di euro;

j. Museo regionale di scienze naturali — Comune di Torino 2 milioni di euro;

k. Casa del Genio — Comune di Fenestrelle (TO) 0,25 milioni di euro;

Le modalità di attuazione degli interventi e il monitoraggio degli stessi dovranno essere coerenti con quanto previsto ai punti 2 e 3 della citata delibera n. 3 del 2016.

L'Autorità politica per la coesione informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle Regioni del Mezzogiorno e il 20 per cento al Centro-Nord relativamente all'intero Piano stralcio «Cultura e Turismo» alla luce della presente assegnazione.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione degli interventi.

Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

Anno 2020: 2 milioni di euro
Anno 2021: 2 milioni di euro
Anno 2022: 2 milioni di euro
Anno 2023: 6 milioni di euro
Anno 2024: 8 milioni di euro
Anno 2025: 10,35 milioni di euro.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 293

18A02740

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Sisma Abruzzo 2009 - Presa d'atto dell'utilizzo delle risorse assegnate all'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2011, n. 3979, di cui alla delibera CIPE n. 93 del 2013. (Delibera n. 111/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, che dispongono misure a valere sulle risorse di cui all' art. 14, comma 1 del medesimo decreto-legge, e in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 3979, che assegna all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo un importo di 8,5 milioni di euro, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti l'anno scolastico 2011-2012 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 nel territorio della Regione Abruzzo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione
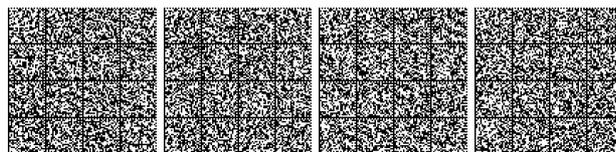
dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito *USR)*, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere, l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, che ha confermato la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Vista la propria delibera n. 93 del 2013 con la quale questo Comitato ha preso atto della richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare anche per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 le risorse assegnate dalla citata OPCM n. 3979 del 2011 e, in particolare, il residuo importo di 5.844.727 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017 concernente la nomina dell'On. Paola De Micheli a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2017 recante la delega a esercitare, tra l'altro, le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 52 dell'11 dicembre 2017, come successivamente integrata dalla nota prot. n. 68 del 21 dicembre 2017, con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, viene proposto a questo Comitato di voler prendere atto dell'ulteriore richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta ad utilizzare, anche per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, le risorse assegnate dalla OPCM n. 3979 del 2011, tenuto conto che, anche alla luce delle azioni attuate con la delibera CIPE n. 93 del 2013, residuano risorse per il complessivo importo di 4.010.265,56 euro;

Vista la documentazione allegata alla predetta proposta dalla quale risulta che permangono le condizioni che hanno determinato l'originaria assegnazione finanziaria di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011 e che si ritiene necessario poter disporre delle risorse residue pari a 4.010.265,56 euro per il triennio 2017-2020;

Considerato che l'Ufficio scolastico regionale prevede di destinare le suddette risorse residue, pari a 4.010.265,54 euro, ad attività da svolgersi nel triennio 2017-2020 per le seguenti finalità: tempo pieno e prolungato nonché ampliamento dell'offerta formativa, per 2.500.000 euro; vigilanza e sicurezza, per 1.246.186,52 euro; manutenzione dei moduli ad uso scolastico provvisorio (di seguito MUSP), per 264.079,02 euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame delle proposte nell'odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Prende atto

1. Della richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, le risorse as-

segnate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011 e, in particolare, il residuo importo di 4.010.265,54 euro, già nella disponibilità delle istituzioni scolastiche di L'Aquila e non ancora utilizzato. La relativa articolazione per finalità è indicata nella tabella seguente:
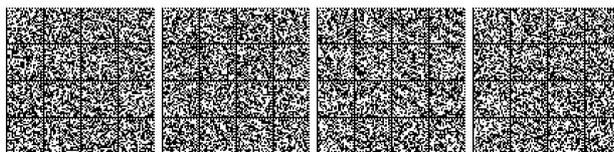
in euro

Finalità	Anno scolastico 2017/2018	Anno scolastico 2018/2019	Anno scolastico 2019/2020	Spesa nel triennio
Tempo pieno e prolungato e Ampliamento offerta formativa	681.818,00	909.091,00	909.091,00	2.500.000,00
Vigilanza e sicurezza	249.237,30	498.474,61	498.474,61	1.246.186,52
Manutenzione MUSP	88.026,34	88.026,34	88.026,34	264.079,02
TOTALE	1.019.081,64	1.495.591,95	1.495.591,95	4.010.265,54

2. La Struttura di missione, sulla base dei dati di monitoraggio, riferirà al CIPE sulla successiva attuazione degli interventi, l'entità della spesa effettivamente sostenuta, la finalità perseguita nonché la capienza delle risorse assegnate per la copertura dell'eventuale nuovo fabbisogno.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 93 del 2013.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 292

18A02739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemadol»

Estratto determina AAM/PPA n. 322 del 3 aprile 2018

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale GEMADOL;

Codice pratica: VN2/2017/189.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.6, e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Gemadol», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024180010 - «5% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 024180034 - «10% crema» tubo 50 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: MEDA PHARMA S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 - Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate,

possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02726

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biochetasi»

Estratto determina AAM/PPA n. 321 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del *Readability User Test*. Adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale BIOCHETASI;

Codici pratica:

VN2/2017/220;

N1B/2015/4421.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Biochetasi», nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: ALFASIGMA S.p.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca n. 223, 20126 - Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02727

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintrom»

Estratto determina AAM/PPA n. 320 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.I.a.1.g), B.I.a.2.b), e Variazioni di tipo I: B.I.a.1.f), B.I.a.3.a),B.I.a.4.b), B.I.b.1.c), B.I.b.1.d), B.I.b.2.a), B.I.b.2.e), B.I.a.1), B.I.a.4), B.I.b.1), B.I.c.1), relativamente al medicinale SINTROM;

Codice pratica: VN2/2017/145.

Si approvano le seguenti variazioni di tipo II:

variazione B.I.a.1.g): introduzione di BACHEM AG come sito di produzione dell'API ACENOCOUMAROL, non supportato da ASMF;

variazione B.I.a.2.b): modifica sostanziale del processo di produzione dell'API ACENOCOUMAROL;

e le seguenti variazioni di tipo I:

variazione B.I.a.1.f) per l'aggiunta di «Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (Hes.so)» come sito responsabile dei controlli microbiologici dell'API;

variazione B.I.a.3.a) di tipo IA per modifica *batch size* dell'API grezzo (da 294 Kg a 450 *Kg)*;

3 variazioni B.I.a.4.b) di tipo IA relative all'aggiunta di nuovi IPC;

variazione B.I.a.4.z) di tipo IB per modifica limite di accettabilità di IPC;

variazione B.I.b.1.c) di tipo IA per l'aggiunta di nuova specifica relativa a *raw materials*;

variazione B.I.b.1.d) di tipo IA per l'eliminazione di specifica obsoleta relativa a *raw materials*;

variazione B.I.b.1.z) di tipo IB per modifica della specifica «*Appearance*»;

3 variazioni B.I.b.2.a) di tipo IA per modifiche minori ai metodi analitici;

2 variazioni B.I.b.2.e) di tipo IA per modifiche minori ai metodi analitici;

variazione B.I.c.1.z) di tipo IB per l'aggiunta di specifiche del confezionamento primario;

variazione B.I.d.1.z) di tipo IB per l'estensione del periodo di validità del reference standard dell'API,

relativamente al medicinale «Sintrom», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 011782024 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 011782036 - «1 mg compresse» 100 compresse.

Titolare AIC: MERUS LABS LUXCO II SARL con sede legale e domicilio in 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 - Lussemburgo (Lussemburgo).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02728

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra»

Estratto determina AAM/PPA n. 329 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLUARIX TETRA;
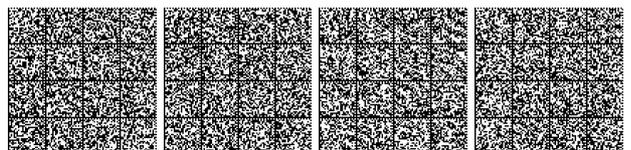
Numeri di procedura:

n. DE/H/1939/001/II/036;

n. DE/H/1939/001/II/037.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.5, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Fluarix Tetra», per tutte le forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, Rue De l'Institut, 89, CAP B-1330, Belgio (BE).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02729

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraxim»

Estratto determina AAM/PPA n. 328 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ORAXIM.

Numeri di procedura:

n. IT/H/0369/004-005/II/006;

n. IT/H/0369/004-005/IB/005.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Oraxim», per tutte le forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze (FI), Via Lungo L'Ema, 7 - c.a.p. 50012, Italia, codice fiscale 00408570489.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02730

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Celebrex» e «Celecoxib Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 327 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali CELEBREX e CELECOXIB PFIZER.

Numeri di procedura:

n. SE/H/0198/WS/90/G;

n. SE/H/1076/WS/24/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.6, 4.8 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «Celebrex» e «Celecoxib Pfizer», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - 04100 Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02731

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferoxamina Noridem»

Estratto determina AAM/PPA n. 326 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.II.b.4.d) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; la modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi, e la variazione di tipo IB: C.I.2.a) Modifica degli stampati per adeguamento ai testi del prodotto di riferimento, relativamente al medicinale DEFEROXAMINA NORIDEM, A.I.C. n. 043361.

Numeri di procedura:

n. UK/H/3325/001-002/II/007;

n. UK/H/3325/001-002/IB/008.

È autorizzata la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito per aggiunta dell'eccipiente NaOH. È altresì autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Deferoxamina Noridem», A.I.C. n. 043361, per tutte le forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disposizioni finali

Il presente estratto annulla e sostituisce la comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/5867 del 22 gennaio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni n. 33 del 20 marzo 2018.

18A02732

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipofundin MCT»

Estratto determina AAM/PPA n. 325 del 3 aprile 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LIPOFUNDIN MCT;

Codice pratica: VN2/2017/206.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1, 6.3, e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Lipofundin MCT», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027485147 - «5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 027485150 - «5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 027485162 - «5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 027485174 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 027485186 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 027485198 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 027485200 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34212 - Melsungen (Germania).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustra-

tivo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02733

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ismo»

Estratto determina AAM/PPA n. 324 del 3 aprile 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ISMO;

Codice pratica: VN2/2016/36.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Ismo», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 025764010 - «20 mg compresse» 50 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Riemser Pharma Gmbh con sede legale e domicilio in An Der Wiek 7, 17493 - Greifswald - Insel Riems (Germania).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02734

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Hexal»

Estratto determina AAM/PPA n. 323 del 3 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.II.b.5.e) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, e variazione tipo IB: B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione, relativamente al medicinale FUROSEMIDE HEXAL;

Codice pratica: VN2/2017/396.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Allargamento IPC del test «tapped density» nella fase di pre–compressione e contestuale eliminazione IPC del test «bulk density» nella fase di granulazione,

relativamente al medicinale «Furosemide Hexal», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 032898013 - «500 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02735

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Sundsvall (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Marco Binfarè, Console onorario in Sundsvall (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
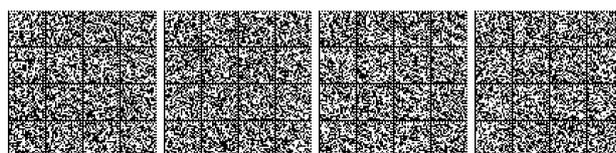
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle ricevute di avvenuta consegna;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A02767

Istituzione dell'Ambasciata d'Italia in Ouagadougou (Burkina Faso)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

Articolo unico

È istituita in Ouagadougou (Burkina Faso) un'Ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018, reg. n. 148

18A02772

Elevazione del Consolato onorario in Phuket (Thailandia) al rango di Consolato Generale onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Phuket (Thailandia) è soppresso;

Art. 2.

È istituito in Phuket (Thailandia) un Consolato Generale onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Phuket, Surat Thani, Phang-nga, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phattalung, Songkhla, Satun, Pattani, Yala e Narathiwat.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A02773
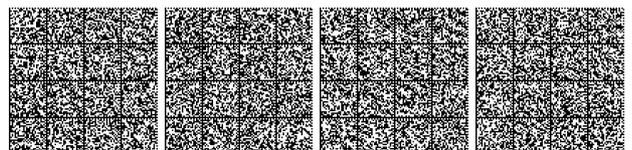
Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 198 del 4 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2017.

In conformità al suo art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il 27 marzo 2018.

18A02774

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare con il terrorismo e la criminalità organizzata, firmato a Roma l'8 maggio 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 5 del 12 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015.

In conformità al suo art. 12.1, l'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2018.

18A02775

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età, secondo quadrimestre 2018

Con decreti direttoriale del 4 aprile 2018 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1943:

Valente Giuseppe, nato a Massa d'Albe il 1° maggio 1943, residente nel Comune di Palestrina (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° maggio 2018;

Russo Krauss Francesco, nato a Nocera Inferiore l'11 maggio 1943, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 maggio 2018;

Poti Adriano, nato a Roma il 20 maggio 1943, residente nel Comune di Cavalese (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 maggio 2018;

Gamba Benvenuto, nato a Bergamo il 25 maggio 1943, residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 maggio 2018;

Orsi Raffaele, nato a Santa Maria Capua Vetere il 28 maggio 1943, residente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 maggio 2018;

Travaglini Carlo, nato a Torre Pellice il 31 maggio 1943, residente nel Comune di Pinerolo (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 maggio 2018;

Oneto Luigi, nato ad Alessandria il 1° giugno 1943, residente nel Comune di Alessandria (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° giugno 2018;

Forni Giorgio, nato a San Giovanni in Persiceto il 2 giugno 1943, residente nel Comune di San Giovanni in Persiceto (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 giugno 2018;

Frattarolo Vincenzo, nato a Manfredonia il 2 giugno 1943, residente nel Comune di Foggia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 giugno 2018;

Liguori Mario, nato ad Orvinio il 2 giugno 1943, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 giugno 2018;

Broli Alberto, nato a Brescia il 3 luglio 1943, residente nel Comune di Brescia (distretto notarile di Brescia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 luglio 2018;

Vitale Francesco, nato a Palermo il 3 luglio 1943, residente nel Comune di Domodossola (distretto notarile di Verbania), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 luglio 2018;

Noli Alfredo, nato a Cava dei Tirreni il 4 luglio 1943, residente nel Comune di Gallarate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 luglio 2018;

De Vivo Claudio, nato a Formia il 7 luglio 1943, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 luglio 2018;

Di Bella Placido, nato a Lipari il 18 luglio 1943, residente nel Comune di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 luglio 2018;

Rivara Carlo, nato a Cogorno il 24 luglio 1943, residente nel Comune di Chiavari (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 luglio 2018;

Brundu Flavio, nato a Finale Ligure il 2 agosto 1943, residente nel Comune di Savona (distretto notarile di Savona), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 agosto 2018;

Misurale Maurizio, nato a Roma il 15 agosto 1943, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 agosto 2018;

Magi Antonluigi Alessandro, nato a Pistoia il 19 agosto 1943, residente nel Comune di Siena (distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 agosto 2018.

18A02684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 4 dell'11 gennaio 2018 - Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2018, è stata data attuazione all'art. 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive.

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it

18A02736
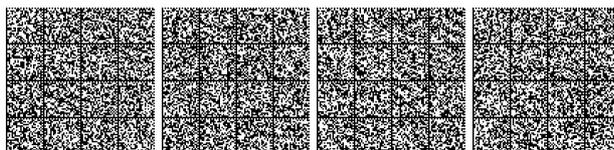
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2017-2018

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 2018 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2017-2018, di cui alla delibera adottata in data 21 luglio 2017 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

18A02744

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Addenda Project S.r.l.», con sede legale in Firenze.

Con D.D. 5 aprile 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Addenda Project S.r.l.», con sede legale in Firenze (FI). C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 06688160487, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

18A02741

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1850 del 19 marzo 2018 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n.39/60/COM/6057//03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel comune di Muro Lucano (PZ);

foglio 41 particelle n. 43 di mq 427, n. 347 ex 94 di mq. 1599 e foglio 42 particella n. 400 ex di mq 8.866 - indennità liquidata € 22.122,26 - ditta Martuscelli Francesco, Di Cera Rosaria Maria, Martuscelli Giuseppe, Martuscelli Silvia, Martuscelli Francesco Giuseppe, Grasso Lidia, Martuscelli Silvia, Martuscelli Fulvia.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera tecnico incaricato dall'Ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A02742

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1849 del 19 marzo 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel Comune di Pescopagano (PZ), foglio 44 particella n. 238 ex 30 di mq. 11.498 - indennità liquidata €.29.870,82 - ditta Pucillo Nicola, Pucillo Carolina, Pucillo Maria Antonietta, Pucillo Lorenzo, Pucillo Giuseppe, Di Martino Anna, Pucillo Nicola, Pucillo Rocco, Pucillo Giovanni e Pucillo Mariacarla;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ), foglio 45 particella n. 569 ex 276 di mq. 122 - indennità liquidata €.89,33 - ditta Pirolo Giovanni e Zaccardo Anna;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ), foglio 29 particella n. 863 ex 708 di mq. 165 - indennità liquidata €.173,75 - ditta Trotta Antonietta;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ), foglio 42 particelle n. 355 ex 46 di mq. 11.788, n. 349 ex 3 di mq. 578 e n. 347 ex 2 di mq. 337 - indennità liquidata €.29.860,48 - ditta Martuscelli Francesco, Di Cera Rosaria Maria, Martuscelli Giuseppe, Martuscelli Silvia, Martuscelli Francesco Giuseppe, Grasso Lidia, Martuscelli Silvia e Martuscelli Fulvia.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera tecnico incaricato dall'ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A02743

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-091) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.